

Cass. pen. Sez. V, (ud. 22-06-2000), n. 9617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Francesco Providenti Presidente

1. Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere

2. " Pierfrancesco Marini "

3. " Giuliana Ferrua "

4. " Sandro Occhionero "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da , nato il 22 gennaio 1964 a Zhejiang (Cina Popolare), , nato a Zhejiang il 24 febbraio 1970, e
, nato a Zhejiang il 3 settembre 1973

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 12 ottobre 1999

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.

Renato Calabrese;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

Sentito, per i ricorrenti, l'avv. Giampiero Mendola;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I succitati cittadini cinesi ricorrono per cassazione, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato, in punto di responsabilità, quella di primo grado, con la quale sono stati ritenuti colpevoli dei delitti di cui all'art. 10, comma 1 e 3, legge 6 marzo 1998, n. 40 (capo c) e agli artt. 630, 61 n. 2 c.p. (capi a - b) per avere favorito l'ingresso clandestino in Italia di quattro connazionali onde conseguire da ciascuno di essi la somma di L. 21.000.000, e per averli trattiene contro la loro volontà in un appartamento di Firenze esigendo, come prezzo della liberazione, il pagamento del compenso sopra detto.

Comune ai tre ricorrenti e fondato, nei termini di seguito precisati, è il motivo di impugnazione che contesta il giudizio espresso dalla corte territoriale sulla configurabilità, nella fattispecie concreta, del reato di cui all'art. 630 c.p..

Invero, nel solco d'un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. Sez. VI, 28 febbraio 2000, PM c/ElkWelum; Sez. II, 1° luglio 1993, Versaci), deve qui ribadirsi che il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione sussiste - in base ad una interpretazione che, più che dell'apparente significato letterale delle espressioni usate nella norma incriminatrice, tenga conto dell'effettiva "ratio legis" - soltanto se l'autore del sequestro abbia agito - in assenza di una causa preesistente - al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, mentre non è configurabile, mancando quel fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una preesistente causa (ancorché illecita), come quella - ravvisabile nella specie - relativa ad una pretesa creditoria conseguente ad un pregresso rapporto con soggetto passivo.

Per cui, nel caso in esame, avendo gli imputati sequestrato i connazionali col fine (non realizzato) di soddisfare la loro pretesa - inerente al precedente rapporto, ma, d'altro canto, giuridicamente non tutelabile e quindi ingiusto, in quanto derivante da causa illecita (perché contraria a norme imperative) - non ricorrono gli estremi del delitto ex art. 630 c.p., bensì quelli di sequestro di persona e di tentata estorsione (artt. 605 e 56-629 c.p.).

Si ha ben presente che la soluzione cui si aderisce è stata talora disattesa da questa Corte (cfr. Sez. VI, 7 gennaio 1997, n. 4265, Branco; richiamata dalla corte toscana).

Ma tale contraria linea interpretativa non può essere condivisa, dal momento che essa, pur partendo dall'esatta premessa che la norma di cui a l'art. 630 c.p. esige due, distinti, elementi, l'ingiusto profitto e il prezzo della liberazione, finisce poi per valorizzare soltanto il primo (sul rilievo, del resto ovvio, che se il profitto perseguito dal sequestratore ingiusto non è, perché collegato ad una pretesa legittima, cui la legge accorda tutela, si configura il solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero il concorso di detto reato con il sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p.), ma non valuta adeguatamente la fattispecie in scrutinio, nella quale, essendo la vittima sequestrata per esigere una preesistente pretesa (illecita) e non già per chiedere un prezzo per la sua liberazione, viene a mancare uno degli individuati elementi indefettibili della norma incriminatrice.

Privo di fondamento è invece il motivo di gravame con il quale i primi due ricorrenti deducono l'assorbimento del reato di cui al capo c) negli altri contestati, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 10 L. n. 40/98 e quindi dei principi che regolano il concorso apparente di norme.

La clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" non sempre è connessa con il problema del concorso apparente di norme e, in particolare, col principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. e con quello, di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, di consunzione, tendendo (essa clausola) nella maggior parte dei casi ad escludere il concorso formale di reati.

Il problema del conflitto di norme può perciò sorgere solo quando uno stesso fatto apparentemente rientra in due o più disposizioni.

Non nasce, in conseguenza, allorché le disposizioni contemplan "fatti diversi".

Che è l'ipotesi qui ricorrente, come correttamente sottolinea l'impugnata decisione, dovendosi anche escludere che il procurato ingresso clandestino degli stranieri nel territorio dello Stato costituisca -

secondo l'assunto dei ricorrenti - attività preliminare e preparatoria delle altre condotte criminose contestate.

Palesamente inammissibili, infine, appaiono i motivi di ricorso che attengono alla posizione personale di e

, in quanto si risolvono in mere censure in punto di fatto che non sono apprezzabili in questa sede di legittimità. Tanto più che la sentenza impugnata ha congruamente ed esaurientemente motivato in proposito, escludendo, sulla scorta di una ineccepibile ricostruzione dei termini fattuali della vicenda, desunta dalle pacifiche acquisizioni probatorie, che la donna, pur se "in posizione di inferiorità rispetto al convivente in relazione al sesso e al costume cinese", come l'altro imputato, anche se "mero esecutore di ordini superiori", potessero fondatamente sostenere la propria estraneità ai fatti, compresa la partecipazione al sodalizio che favoriva l'emigrazione clandestina; ed evidenziando, di contro, ben precisi comportamenti concorsuali, chiaramente confliggenti con l'assunto (ricorso

) teso alla individuazione di una condotta semplicemente rivolta ad assicurare allo il risultato della sua attività criminosa, sussumibile come tale nello schema legale dell'art. 379 c.p..

In conclusione, la sentenza di secondo grado va annullata limitatamente alle imputazioni ex art.630 c.p., da qualificarsi nei termini sopra precisati, con rinvio al giudice del merito per la nuova determinazione della pena.

I ricorsi debbono essere respinti nel resto.

P.Q.M.

La Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi a) e b) della rubrica, che qualifica in sequestro di persona, ex art. 605 c.p., e in tentata estorsione, ex artt. 56-629 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la nuova determinazione della pena.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2000

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 SET. 2000